

Avv. SILVIA BERTONE
Via Dante Alighieri n. 83
13100 Vercelli
Tel. 0161/217474 Fax 0161/1890174
silvia.bertone@ordineavvocativercelli.eu

TRIBUNALE DI VERCELLI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 700 e ss. c.p.c.

Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art.

151 c.p.c.

Per i sigg.ri

1. ARLONE Maria Domenica, nata a Vigevano (PV) il 22/2/1981, residente a Villata (VC) via Verdi 30, c.f. RLNMDM81B62L872N;
2. CUCCIA Milena, nata a Vercelli il 20.4.1981, residente in Vercelli, Piazza Risorgimento n. 5, c.f. CCCMLN81D60L750F;
3. GENATIEMPO Giorgia, nata a Vercelli il 22.4.1974, residente a Lignana (VC) via Di Vittorio 20, c.c, GNTGRG74D62L750F;
4. MARTINETTI Cristina, nata a Casale Monferrato (AL) il 17/5/1982, residente in Caresana (VC) via I Maggio n. 12, c.f. MRTCS82E57B885T;
5. MOTTA Marina, nata a Vercelli il 2/11/1981, residente a Vercelli in Via San Guglielmo da Vercelli, n. 1, c.f. MTTMRN81S42L750D;
6. TOSONE Valentina, nata a Novara il 22/8/1983, residente in Vercelli via San Cristoforo n. 8, c.f. TSNVNT83M62F952R;

ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Bertone del Foro di Vercelli (c.f. BRTSLV74A69L750B) ed elettivamente domiciliati in Vercelli, Via Dante Alighieri n. 83 presso lo Studio del suddetto avvocato, per delega ed elezione di domicilio in calce al presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni al n. di telefax 0161.217474 ovvero all'indirizzo pec silvia.bertone@ordineavvocativercelli.eu ; **ricorrenti**

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE in personale del Direttore Generale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 10129 Torino, C.so Stati Uniti n. 45, **resistente**

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Vercelli, classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017;



Premesso in fatto che

1. I ricorrenti sono insegnanti in possesso di diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'anno 2001/2002, attualmente inseriti nella II Fascia delle graduatorie d'istituto della Provincia di Vercelli, ma non inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento, seppur in possesso di un titolo abilitante.
2. La Sig.ra Maria Domenica Arlone, che ha conseguito il diploma dell'istituto magistrale nell'anno scolastico 1999/2000 (doc. 1), dal 2004/2005 ha sempre prestato servizio in qualità di docente supplente nella scuola primaria, in quanto inserita nelle graduatorie di terza fascia di istituto per la Provincia di Vercelli. La Sig.ra Arlone, a seguito dell'entrata in vigore del D. M. 353 del 22/5/2014 che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale, è stata inserita nella graduatoria di seconda fascia di istituto per la scuola primaria per la Provincia di Vercelli (doc.7). Inoltre la ricorrente in data 10/5/2014 presentava domanda cartacea di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Vercelli per il triennio 2014/2017. Tuttavia detta domanda veniva rigettata e di conseguenza l'insegnante veniva esclusa dalle graduatorie ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 9 commi 2 e 3, 10 comma 2 lettera b del D.M. 235/2014 (doc. 20). Attualmente la ricorrente presta servizio presso l'Istituto comprensivo Ferrari di Vercelli.
3. La Sig.ra Milena Cuccia ha conseguito il diploma dell'istituto magistrale nell'anno scolastico 1999/2000 (doc. 2). Dall'anno scolastico 2006/2007 ha sempre prestato servizio in qualità di docente supplente nella scuola primaria, in quanto inserita nelle graduatorie di terza fascia di istituto per la Provincia di Vercelli. Soltanto, a seguito dell'entrata in vigore del D. M. 353 del 22/5/2014, che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale, è stata inserita nella graduatoria di seconda fascia di istituto per la scuola primaria per la Provincia di Vercelli (doc.7). Attualmente la ricorrente presta servizio presso l'Istituto comprensivo Ferrari di Vercelli.
4. La Sig.ra Giorgia Genatiempo ha conseguito il diploma dell'istituto magistrale nell'anno scolastico 1993/1994 (doc. 3). Dall'anno scolastico 2006/2007 ha sempre prestato servizio in qualità di docente supplente nella scuola primaria, in quanto inserita nelle graduatorie di terza fascia di istituto per la Provincia di Vercelli. Soltanto, a seguito dell'entrata in vigore del D. M. 353 del 22/5/2014, che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale, è stata inserita nella graduatoria di seconda fascia di istituto per la scuola primaria per la Provincia di Vercelli (doc.7). Attualmente la ricorrente presta servizio presso l'Istituto comprensivo Rosa Stampa di Vercelli.
5. La Sig.ra Cristina Martinetti, che ha conseguito il diploma della scuola magistrale nell'anno



- scolastico 2001/2002 (doc. 4), dal 2006/2007 ha sempre prestato servizio in qualità di docente supplente nella scuola d'infanzia, in quanto inserita nelle graduatorie di terza fascia di istituto per la Provincia di Vercelli. La Sig.ra Martinetti, a seguito dell'entrata in vigore del D. M. 353 del 22/5/2014 che ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale, è stata inserita nella graduatoria di seconda fascia di istituto per la scuola dell'infanzia per la Provincia di Vercelli (doc.8). Inoltre la ricorrente ha presentato domanda cartacea di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Vercelli per il triennio 2014/2017. Tuttavia detta domanda veniva rigettata e di conseguenza l'insegnante veniva esclusa dalle graduatorie ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 9 commi 2 e 3, 10 comma 2 lettera b del D.M. 235/2014 (doc. 20). Attualmente la ricorrente presta servizio presso l'Istituto comprensivo Ferrari di Vercelli.
6. La Sig.ra Marina Motta ha conseguito il diploma dell'istituto magistrale nell'anno scolastico 1999/2000 (doc. 5); dal 2004/2005 ha sempre prestato servizio in qualità di docente supplente nella scuola primaria, in quanto inserita nelle graduatorie di terza fascia di istituto per la Provincia di Vercelli. La Sig.ra Motta, a seguito dell'entrata in vigore del D. M. 353 del 22/5/2014, è stata inserita nella graduatoria di seconda fascia di istituto per la scuola primaria per la Provincia di Vercelli (doc.7). Inoltre la ricorrente in data 10/5/2014 presentava domanda cartacea di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Vercelli per il triennio 2014/2017 (doc.21). Tuttavia detta domanda veniva rigettata e di conseguenza l'insegnante veniva esclusa dalle graduatorie ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 9 commi 2 e 3, 10 comma 2 lettera b del D.M. 235/2014 (doc. 20). Attualmente la ricorrente presta servizio presso l'Istituto comprensivo Ferrari di Vercelli.
7. La Sig.ra Valentina Tosone ha conseguito il diploma dell'istituto magistrale nell'anno scolastico 1999/2000 (doc. 6); dal 2005/2006 ha sempre prestato servizio in qualità di docente supplente nella scuola primaria, in quanto inserita nelle graduatorie di terza fascia di istituto per la Provincia di Vercelli. La Sig.ra Tosone, a seguito dell'entrata in vigore del D. M. 353 del 22/5/2014, è stata inserita nella graduatoria di seconda fascia di istituto per la scuola primaria per la Provincia di Vercelli (doc.7). Inoltre la ricorrente in data 10/5/2014 presentava domanda cartacea di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Vercelli per il triennio 2014/2017 (doc.22). Tuttavia detta domanda veniva rigettata e di conseguenza l'insegnante veniva esclusa dalle graduatorie ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 9 commi 2 e 3, 10 comma 2 lettera b del D.M. 235/2014 (doc. 20). Attualmente la ricorrente presta servizio presso l'Istituto comprensivo di Tronzano Vercellese.
8. Gli odierni ricorrenti, seppur il decreto ministeriale D.M 308 del 2014 e il D. M. 353 del



- 2014 abbiano riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, non hanno potuto presentare domanda di accesso alle GAE (docc. 13, 14 e 15);
9. Il Decreto Ministeriale n. 235/2014 in tema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non ha previsto l'inserimento di quei docenti che, come i ricorrenti, erano in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 (doc. 16).
10. La sentenza n. 1973 del 2015 dal Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento (doc. 17);

*

Sul fumus boni juris

Il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria: graduatoria ad esaurimento; graduatorie di merito; graduatorie d'istituto. Ogni anno, in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per le immissioni in ruolo.

Nelle graduatorie di merito sono presenti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre.

Le graduatorie di istituto sono articolate in 3 fasce:

- I FASCIA: comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;
- II FASCIA: comprende i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento;
- III FASCIA: comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate su base provinciale, vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti, ma sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi. Dal 2008, infatti, non è più possibile iscriversi in queste graduatorie che sono pertanto destinate ad esaurirsi.

Dette graduatorie sono state istituite dalla legge finanziaria per l'anno 2007 (L.27/12/2006 nr.296 art.1 comma 605 lett."c") in luogo delle precedenti "graduatorie permanenti" di cui all'art.401 del testo unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, consentendo l'inserimento nelle graduatorie medesime per il biennio 2007-2008 dei docenti già in possesso di titolo abilitante, nonché l'inserimento con riserva degli aspiranti che, alla data di entrata in vigore della legge stessero frequentando i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del D.L.97/2004 convertito in L.143/2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (c.d. SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (c.d. COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica ed il corso di laurea in Scienza della



formazione primaria.

Secondo il Decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131, recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente e educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui al comma 2 del precedente articolo 1; per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5 del predetto decreto.

Pertanto, il Dirigente Scolastico attinge dalle graduatorie di istituto per:

- a) le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, non coperte dall'Ufficio scolastico territoriale a causa dell'esaurimento della corrispondente graduatoria;
- b) le supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;
- c) le supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.

Successivamente, con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 62 del 2011, coloro che avevano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, seppur il diploma fosse a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*, immotivatamente venivano inseriti nella III fascia della graduatoria di istituto anziché nella II fascia, non venendo considerati effettivamente abilitati.

Il predetto decreto è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato con parere reso nell'Adunanza di Sezione del 5 giugno 2013, proprio nella parte in cui esclude dai titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia il diploma conseguito negli istituti magistrali entro l'anno 2002 (doc. 18).

Il Consiglio di Stato chiaramente precisava: *“la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio.”*
... *“Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-*



2002.”

Successivamente il legislatore, recependo l'orientamento del Consiglio di Stato, ha emesso il D.M. 308 del 2014 e il D. M. 353 del 2014.

Con il decreto ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014, relativo a “*disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, e successive modificazioni*”, è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto. In detta tabella tra i titoli abilitanti vengono esplicitamente indicati il diploma di maturità magistrale e il diploma triennale di scuola magistrale (docc. 13 e 14).

Inoltre, con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014, finalmente, dopo anni, viene riconosciuto il valore abilitate del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, consentendo ai docenti in possesso di tale diploma l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia d'Istituto, senza tuttavia prendere in considerazione la possibilità di ingresso dei predetti docenti nelle graduatorie ad esaurimento (doc. 15).

In sostanza, i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, mentre i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.

Pertanto poiché, seppur tardivamente, con gli interventi legislativi sopra riferiti, il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è stato parificato agli altri titoli abilitanti, il MIUR avrebbe dovuto consentire l'accesso anche alle graduatorie ad esaurimento, *illo tempore*, ovvero al momento della loro formazione.

Tuttavia, il Decreto Ministeriale n. 235/2014 in tema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento non ha consentito l'inserimento in tali graduatorie di quei docenti che, come i ricorrenti, erano in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

Sul punto è stata pronunciata dal **Consiglio di Stato** la **sentenza n. 1973 del 2015**, nella quale viene precisato espressamente che i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati, evidenziando “*il profilo di infondatezza delle doglianze eccepite, anche in ordine alla dedotta disparità di trattamento rispetto ai docenti destinatari del parere del Consiglio di Stato n. 3813 in data 11settembre 2013 da cui era conseguito l'annullamento del decreto ministeriale n. 62/2011 che aveva impedito a tali docenti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia, l'inserimento nella seconda fascia delle stesse graduatorie, sulla base di una*



non corretta interpretazione del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002” (doc. 17).

Gli esponenti, pur in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, non hanno potuto formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall'intervento del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza di Sezione del 5 giugno 2013 e dai successivi decreti ministeriali sopra richiamati.

L'esclusione operata nei confronti degli odierni ricorrenti da parte del MIUR è palesemente illegittima, visto che l'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) è stato riconosciuto dall'art. 1, comma 605 della legge n. 296/2006 ai docenti in possesso di abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge. Infatti, tutti i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (legge 296/2006), erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto soltanto nel 2014.

Pertanto, *“l'invocata tutela concernente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/96 che prevede nel possesso di un titolo abilitante l'unico requisito per poter esser inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero” (Cons. Stato, sent. 1973/2015)..*

Infatti, gli odierni ricorrenti non risultano inseriti nelle citate graduatorie soltanto perchè, in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante.

Il Consiglio di Stato, sempre nella sentenza 1973/2015, chiaramente specifica: *“ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.”* E ancora: *“Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. **In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n.***



235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”

Da quanto sopra discende che l'esclusione dei ricorrenti dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento costituisce anche una chiara violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto non trova giustificazione la diversificazione tra i vari titoli, attualmente tutti abilitanti, che consentono solo ad alcuni l'inserimento in graduatoria!

Questo principio è fondamentale, dal momento che quella degli insegnanti risulta una professione regolamentata, il cui esercizio ben può essere riservato a chi possiede una specifica qualifica professionale, il che è proprio quanto disposto dalla legislazione italiana che subordina la possibilità di esercitare in forma stabile la professione nelle scuole a chi sia in possesso di abilitazione all'insegnamento o di titolo equivalente.

Inoltre, preme precisare che per gli odierni ricorrenti la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria nel maggio 2014 è stata di fatto impedita illegittimamente dalla procedura telematica, in quanto quest'ultima non consentiva l'inserimento di nuove posizioni, essendo unicamente possibile l'aggiornamento delle posizioni già inserite.

Infatti, le ricorrenti Arlone, Martinetti, Motta e Tosone nel maggio 2015 avevano presentato regolare domanda per poter essere inserite nelle GAE per la Provincia di Vercelli (come si evince anche dalla documentazione allegata). Tuttavia, il MIUR ha ritenuto non accoglibile dette istanze, escludendo dalla predetta graduatoria le odierne ricorrenti anche se in possesso di titolo abilitante, proprio in applicazione del D.M. 235/2014, successivamente dichiarato illegittimo sul punto (doc. 21).

In merito alla medesima questione, il Giudice del Lavoro di Pordenone in una recentissima pronuncia, applicando il principio di diritto espresso dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 1973/2015, ha già riconosciuto il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 a essere inseriti nella Terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc.19).

Anche il Giudice del Lavoro di Cremona si è pronunciato con una sentenza emessa in data 14/6/2015 sull'esistenza del pregiudizio grave e irreparabile arrecato ai docenti in possesso di diploma magistrale abilitante ed esclusi da sempre dal Ministero dell'Istruzione dalla possibilità di poter correttamente accedere alle Graduatorie a Esaurimento e alle relative operazioni di immissione in ruolo.

Il diritto degli odierni ricorrenti ad adire l'odierno procedimento di fronte al Tribunale ordinario discende dal fatto che la fattispecie in questione riguarda una posizione di diritto soggettivo. Pertanto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in materia di graduatorie permanenti del personale docente la giurisdizione spetta al giudice ordinario, avendo la pretesa ad



oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (si veda sul punto Cass. SS. UU. n. 27991/2013). Nello stesso senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la pronuncia del 4.7.2011.

Da ultimo, occorre evidenziare che il fatto i ricorrenti non abbiano impugnato avanti al Giudice Amministrativo il D.M. 235/2014 non può legittimamente precludere loro la possibilità di vedersi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Infatti, da un lato, negare tale possibilità determinerebbe un'illegittima disparità di trattamento tra soggetti che, di fatto, si trovano in identica posizione quanto al possesso di titolo abilitante. Dall'altro lato, poi, sebbene non si disconosca il fatto che la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 assume valore di cosa giudicata esclusivamente *inter partes*, cionondimeno non va dimenticato che il Giudice Ordinario ha sempre il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo; pertanto, proprio sulla scorta dei medesimi principi di diritto espressi nella citata sentenza del Consiglio di Stato, il Giudice del Lavoro potrà e dovrà disapplicare l'illegittimo D.M. 235/2014, consentendo conseguentemente il pieno riconoscimento del diritto soggettivo di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento vantato dai ricorrenti.

*

Sul periculum in mora

Come già precisato nelle premesse in fatto nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo dei ricorrenti all'inserimento nella terza fascia delle GAE, possedendo gli stessi il titolo abilitante.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della prossima riforma della scuola, che come è chiaramente previsto nel disegno di legge della c.d. "buona scuola", al comma 2 art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Inoltre, ogni anno i docenti per le immissioni in ruolo vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%); mentre il d.m. n. 131 del 13 giugno 2007, recante norme per il conferimento delle supplenze, prevede che per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dai ricorrenti (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo del provvedimento definitivo



del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Infatti, i ricorrenti non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle GAE della provincia id Vercelli, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della c.d. "buona scuola", né a supplenze future né ad eventuali immissioni in ruolo previste per settembre 2015.

*

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come in epigrafe difesi e domiciliati,

ricorrono

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Vercelli, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., voglia, respinta ogni contraria istanza, con decreto inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via cautelare ed urgente:

- rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché degli elementi di diritto sopra esposti, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a essere immediatamente inseriti nella terza fascia delle cattedre graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, per la Provincia di Vercelli, ordinare al MIUR e alle Amministrazioni interessate di inserire i ricorrenti nella III Fascia delle graduatorie a esaurimento definitive per la Provincia di Vercelli, classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017;
- in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito dei ricorrenti;
- con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti;

in via istruttoria:

- ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Silvia Bertone ex art. 93 c.p.c.



Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato, ma che trattandosi di crediti di lavoro, il contributo unificato è pari ad Euro 1.554, ovvero Euro 259 per ciascun ricorrente.

Si producono:

doc.1 Arlone diploma abilitante; doc.2 Cuccia diploma abilitante; doc.3 Genatiempo diploma abilitante; doc.4 Martinetti diploma abilitante; doc.5 Motta diploma abilitante; doc.6 Tosone diploma abilitante; doc. 7 graduatoria II fascia elementari; doc. 8 graduatoria II fascia materna; doc. 9 GAE ruolo infanzia; doc. 10 GAE ruolo primaria; doc. 11 GAE tempo determinato primaria; doc. 12 GAE tempo determinato infanzia; doc. 13 D.M. 308 del 2014; doc. 14 Tab. A - D.M. 308/2014; doc. 15 D.M. 353 / 2014; doc. 16 D.M. 235/2014; doc. 17 sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015; doc. 18 Sentenza Consiglio di Stato del 5/6/2013; doc. 19 provvedimento Tribunale Pordenone 11/6/2015; doc. 20 elenco esclusi GAE provincia di Vercelli; doc. 21 Motta domanda inserimento in GAE; doc. 22 Tosone domanda di inserimento in GAE.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nella vigente graduatoria ad esaurimento per la provincia di Vercelli classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgo oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Vercelli, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Piemonte: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca,



<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Con osservanza.

Vercelli, 17.6.2015.

(Avv. Silvia Bertone)

